

NOTIZIARIO N. 102 DEL 29 AGOSTO 2011

I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 138 CHE INTERESSANO PIU' DA VICINO LA DIFESA **NUOVO TAGLIO ALLE DOTAZIONI ORGANICHE CIVILI: E ORA COSA SI FA?**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto u.s., è stato pubblicato il Decreto Legge (DL) di pari data n. 138 che reca "misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo". Trattasi dell'insieme delle misure relative alla c.d. "manovra di ferragosto", in merito ai cui contenuti si rinvia al Notiziario FLP n. 49 del 22 u.s, che riporta il pesante giudizio della Federazione sulla manovra.

In allegato al presente Notiziario, un prospetto recante i principali provvedimenti del D.L. 138.


Come già avvenuto per la manovra di luglio (D.L 98/2011, poi convertito nella Legge 15.07.2011, n. 111) e che la nostra Federazione ha puntualmente denunciato e condannato (si veda il Notiziario FLP n. 46 del 28.07.2011), anche questa seconda manovra reca una connotazione precisa: l'attacco forsennato e oramai "ideologico" (come ha giustamente rilavato qualcuno) ai lavoratori pubblici, che va a sommarsi a tutte le altre azioni precedenti del trio delle meraviglie Berlusconi/Tremonti/Brunetta.

Ma il D.L. 138 reca disposizioni, alcune peraltro fortemente penalizzanti, anche per le Amministrazioni Centrali e dunque anche per il Ministero Difesa, che proviamo o segnalare ai colleghi:

1. L'art. 3, comma 12, prevede che alienazioni, permuta e valorizzazioni e gestioni dei propri beni possano essere effettuate direttamente dalla Difesa, salvo verifica di compatibilità da parte del MEF.
2. L'art. 1 comma 1 dispone nuove riduzioni di spesa per i Ministeri, ulteriori rispetto a quelle previste dal D.L. 78/2010 (per la Difesa: -256 mln. per il 2011 e a -305 mln. per il 2012) e successivamente dal D.L. 98/2011 (per la Difesa: -299,6 per il 2012; -413,5 per il 2013 e -769,1 per il 2014). L'ulteriore sforbiciata ammonta complessivamente a meno 6 mld. di euro per il 2012 e 2,5 mld. per il 2013, e sarà ripartita tra le AA.CC. con successivo DPCM. Allo stato, dunque, non conosciamo ancora i tagli ulteriori che subirà la Difesa, ma possiamo già da ora immaginarne l'impatto devastante che andrà ancora una volta a gravare su un bilancio oramai allo stremo, con ulteriori e pesantissime ricadute sull'"esercizio". E a fronte di tutto questo, il nostro Ministro si dichiara sicuro di potervi far fronte con la "vendita delle caserme": il solito ritornello, trito e ritrito, che, alla luce di quanto avvenuto in questi anni, non incanta più nessuno, neanche il giornalista (vds. allegato articolo de IL SOLE 24 ORE del 27 u.s.).
3. L'art.1, commi 3-5, dispone la "riduzione degli Uffici dirigenziali di livello non generale e relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10% di quelle risultanti a seguito dell'applicazione del D.L.194/2009" e "la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale... apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva risultante dalla applicazione del D.L 194/2009" (ricordiamo che detto D.L. è stato poi convertito nella L. 25/2010). E vi si dovrà procedere entro il 31.03.2012, anche per non incorrere nei divieti di cui al c. 4 stesso art. 1. Allora, facciamo quattro conti: il combinato disposto della L.133/2010 (conversione del D.L.112/2008) e della L. 25/2010 ha già prodotto per la nostra Amministrazione la soppressione di 1 + 4 Direzioni Generali (Teledife + Terrarm/Navarm/Armaereo/Difesan) e il taglio complessivo di n. 8.159 posizioni organiche (4.319 + 3.840), praticamente tutto a carico dell' Area 2^. Questo ulteriore taglio comporterà presumibilmente la soppressione di altre 3.000 posizioni organiche, che azzererà di fatto l'attuale e storica condizione di carenza (al 1 gen 2011: posizioni organiche n. 33.402; consistenze effettive n. 30.143). Tenuto conto che sono già oltre 2.000 le unità in esubero in area 1^, come si distribuiranno i nuovi tagli? Ancora sull' area 2^? E quali Uffici verranno soppressi?

Come si vede, si tratta di disposizioni molto pesanti per la Difesa e per il suo personale, di cui avremo certamente modo di riparlare. Fraternali saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)





Le dismissioni degli immobili della Difesa. Il ministro **La Russa** sull'emendamento al decreto: fondi per gli investimenti ma anche per le spese

«Casermi, la vendita coprirà i tagli»

Isabella Bufacchi
 ROMA

Potenzialmente, la dismissione di caserme, fari e altri immobili non più funzionali alle Forze armate può fruttare in tre anni «e senza fatica» la copertura integrale dei tagli che ricadranno sulla Difesa, tra quelli previsti nel capitolo ministeri della manovra. Di tale potenzialità, rimasta inespressa perché l'alienazione del patrimonio immobiliare militare negli anni si è rivelato più teoria che pratica, ne è convinto il ministro della Difesa, **Ignazio La Russa**, che ha pronto un emendamento per il decreto anti-crisi con la finalità di sbloccare lo stallo con interventi mirati «per evitare che i militari sostengano solo costi senza alcun vantaggio e per semplificare la burocrazia con procedu-

re più snelle».

L'emendamento stabilisce che circa la metà degli incassi da dismissione andrà allo Stato - per ridurre lo stock del debito pubblico - e agli enti locali mentre l'altra metà resterà alla Difesa per finanziare nuovi investimenti e per sostenere spese varie, Eurostat permettendo: per esempio la manutenzione degli immobili militari oppure la copertura dei costi dei trasferimenti, «che sono onerosi e che frenano la razionalizzazione degli spazi e lo svuotamento delle caserme parzialmente occupate». L'emendamento recita: «e somme riassegnate alla Difesa confluiscano nei fondi... per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale impiegato negli immobili alienati, e

per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa...».

La ripartizione della torta, secondo il ministro, potrebbe seguire queste grandezze: ogni 500 incassati da alienazioni, 100 del valore di libro verrebbero raddoppiati a 200 e trasferiti allo Stato, 50 agli enti locali e i rimanenti 250 rimarrebbero alla Difesa. «Le difficoltà finora sono dipese dal fatto che non ci si è preoccupati del bilancio della Difesa, della storia e delle tradizioni dei militari - ha spiegato **La Russa** al Sole 24 Ore - Le caserme completamente vuote e inutilizzate sono poche, molte invece sono parzialmente occupate e il trasferimento dei militari non è facile quando si richiede di collaborare senza tornaconto».


Un altro ostacolo all'alienazione degli immobili della Difesa secondo il ministro è stato finora quello relativo alla definizione della variante urbanistica, alla modifica della destinazione d'uso che richiede l'intervento degli enti locali i quali puntano a ottenere l'immobile gratis. L'emendamento prevede invece il termine perentorio di 180 giorni per la conclusione delle procedure di valorizzazione, analogo a quello recentemente introdotto per quelle di competenza degli enti territoriali, e la possibilità di ricorso a conferenze di servizi indette dalla competente articolazione della Difesa, ovvero ad accordi di programma promossi dagli enti territoriali, con la ratifica del Consiglio comunale entro 30 giorni o con silenzio assenso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TESTO

Metà dell'incasso delle alienazioni andrebbe a ridurre il debito pubblico e agli enti locali, l'altra metà alle Forze Armate

IMAGOECONOMICA



Risorse dalle caserme. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa



SINTESI

DEI PROVVEDIMENTI CONTENUTI
NEL DECRETO LEGGE 13.08.2011, n. 138



FLP

<p>Art. 1 c. 1</p>	<p><u>Riduzione delle spese dei Ministeri</u> La norma reca una riduzione di spesa per i Ministeri, ulteriore rispetto a quella sancita dal D.L. 98/2011 e pari a 6 MLD €, nel 2012, e 2,5 MLD €, nel 2013, suscettibile di alleggerimento fino all'importo del 50% delle maggiori entrate derivanti dagli interventi nel settore petrolifero, dell'energia elettrica e del gas previsti dallo stesso D.L.. La ripartizione tra i Dicasteri è stata rinviata ad un successivo DPCM da emanarsi entro il 25 settembre p.v..</p>
<p>Art. 1 c. 3/5</p>	<p><u>Riduzione assetti organizzativi P.A.</u> Entro il 31 marzo 2012 dovrà essere realizzata una contrazione non inferiore al 10% degli assetti organizzativi delle P.A. (UFFICI DIRIGENZIALI E DOTAZIONI PERSONALE NON DIRIGENTE). Le F.A./F.P. sono espressamente escluse.</p>
<p>Art. 1 c. 6</p>	<p><u>Agevolazioni a favore delle persone fisiche</u> Vengono anticipati al 2012 gli effetti di contrazione dei benefici fiscali determinati dal D.L. n. 98/2011 (art. 40, c. 1-ter, allegato C-bis) e rappresentati da talune detrazioni/deduzioni dalla base imponibile quali, a titolo d'esempio, le spese sanitarie, ristrutturazione fabbricati/risparmio energetico, ecc.. Si demanda ad un DPCM, su proposta MEF, la possibilità di rimodulare le aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa, onde alleggerire le riduzioni dei benefici fiscali anzidetti, senza inficiare i complessivi effetti di risparmio per il bilancio pubblico.</p>
<p>Art. 1 c. 7</p>	<p><u>Differimento 13[^] mensilità</u> In caso di mancato rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa previsti dall'art. 1, c. 1, sarà possibile differire in tre rate annuali posticipate e senza interessi, il pagamento della 13[^] mensilità (o di parte di essa) spettante ai dipendenti delle P.A.. Le disposizioni tecnico - attuative sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del MEF.</p>
<p>Art. 1 c. 10/11</p>	<p><u>Anticipazione federalismo fiscale</u> Viene anticipato al 2012 il conferimento alle regioni a statuto ordinario del potere di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base, con propria legge. Viene rimossa l'attuale sospensione del potere degli enti locali di modificare l'addizionale comunale all'IRPEF.</p>

<p>Art. 1 c. 16</p>	<p><u>Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro</u> Vengono estese agli anni 2012/2013/2014 le norme del D.L. 112/2008 che hanno previsto la possibilità, per tutte le P.A., di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva massima, previo preavviso di sei mesi (PER IL COMPARTO SICUREZZA – DIFESA, CRITERI APPLICATIVI DA STABILIRSI CON DPCM).</p>
<p>Art. 1 c. 18, 19 e 29</p>	<p><u>Mobilità dipendenti pubblici</u> Vengono introdotte disposizioni per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per i dirigenti/prefettizi è realizzabile il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza di quello attualmente rivestito; – nell’ambito delle procedure di mobilità per il personale del p.i. “contrattualizzato”, il trasferimento può avvenire anche in caso di vacanza in area diversa da quella di inquadramento; – i dipendenti delle PA, esclusi i magistrati sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto (per il personale del MI il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento). <p>(L’INTERVENTO NON SEMBRA INVOLGERE IL PERSONALE DIF.A./F.P.).</p>
<p>Art. 1 c. 22/23</p>	<p><u>Differimento TFR/TFS</u> Viene previsto il differimento nella liquidazione dei “trattamenti di fine servizio”, comunque denominati, per i dipendenti di tutte le P.A., in modo che sia effettuata decorsi 2 anni (ORA SEI MESI) dalla cessazione del rapporto di lavoro, per quanti accedono al pensionamento di anzianità, decorsi sei mesi (ORA IMMEDIATAMENTE), per chi raggiunge limiti di età/servizio. L’istituto trova immediata applicazione, essendo legata alla data di entrata in vigore del DL., ad eccezione di quanti hanno maturato i requisiti per il pensionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prima della data di entrata in vigore del DL.; – entro il 31 dicembre 2011, se appartenenti al comparto scuola.
<p>Art. 1 c. 24</p>	<p><u>Accorpamento festività</u> Con DPCM, previa deliberazione del CDM, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.</p>
<p>Art. 1 c. 31</p>	<p><u>Soppressione di enti</u> Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con talune eccezioni identificate anche con apposito DPCM, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del DL.</p>
<p>Art. 1 c. 32</p>	<p><u>Calcolo TFS e trattamento quiescenza per la dirigenza contrattualizzata</u> In caso di conferimento d’incarico dirigenziale per un periodo inferiore a tre anni in coincidenza con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni.</p>

	<p>La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del DL, nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.</p>
<p>Art. 1 c. 33</p>	<p><u>Livellamento remunerativo Italia-Europa</u> La disposizione del DL 98/2011, secondo cui il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice espressamente indicati (nessuna di interesse istituzionale), non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, dei trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'area euro, si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.</p>
<p>Art. 2 c. 1</p>	<p><u>Contributo solidarietà</u> Previa abrogazione delle disposizioni contenute nei DL n. 78/2010 e 98/2011, le quali prevedevano la contrazione, rispettivamente, del trattamento economico dirigenziale e di quello pensionistico, viene fissata, in via generale, una forma di prelievo, in modo che, per i redditi complessivi, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, sia dovuto un contributo di solidarietà del 5 % sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 % sulla parte eccedente 150.000 euro, con facoltà di deduzione dalla base imponibile. Laddove l'applicazione di un'aliquota del 48 % dovesse produrre un risultato più favorevole al contribuente, quest'ultimo ha facoltà di optare per questa forma di tassazione piuttosto che per il contributo di solidarietà anzidetto. Con decreto del MEF, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni.</p>
<p>Art. 2 c. 4</p>	<p><u>Tracciabilità dei pagamenti</u> Viene sancito l'obbligo di pagare con assegni/trasferimenti bancari e non in contanti per tutte le transazioni superiori ai 2.500 € (ora 5.000).</p>
<p>Art. 2 c. 6/36</p>	<p><u>Tassazione rendite finanziarie</u> Si registra una rimodulazione dell'aliquota applicabile a tali voci di reddito che si attesta, in misura omogenea, sul valore del 20%, ad eccezione delle rendite provenienti dai titoli di Stato, che restano tassate mediante imposizione del parametro del 12,5%.</p>

<p>Art. 3 c.1/12</p>	<p><u>Accesso a professioni ed attività economiche</u> Ad eccezione di talune materie (tra cui la sicurezza), con riferimento alle quali dovranno essere adottate specifiche disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del DL, in tutti gli altri settori, al fine di affermare il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere, gli istituti della segnalazione di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione saranno generalizzati, in coincidenza con l'automatica soppressione delle disposizioni normative statali incompatibili. Ciò con il rischio del venir meno dell'attuale deroga all'applicazione della SCIA agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale ed alla pubblica sicurezza (art. 19, L.241/90), laddove non si legiferi nel senso, nel sopracitato termine di un anno. Al fine di garantire che l'accesso alle professioni avvenga nel rispetto del principio di libera concorrenza, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro un anno dalla data di entrata in vigore del DL.</p>
<p>Art. 3 c. 12</p>	<p><u>Proventi dismissioni degli immobili della Difesa</u> Il codice dell'ordinamento militare viene modificato in misura che gli utili provenienti dalla vendita degli immobili del MD vengano impiegati, in via principale, per le esigenze del Dicastero, e, solo in caso in caso di verifica negativa della incompatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, trasferiti al fondo ammortamento dei titoli di Stato.</p>
<p>Art. 6 c. 2/3</p>	<p><u>Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRJ)</u> Viene abrogato il complesso delle disposizioni istitutive del SISTRI, costituito presso il Min. Amb. e gestito dal Cdo CC Tutela Ambiente. Viene confermata la modalità di controllo cartolare tramite i registri di carico/scarico tenuto dagli operatori di settore.</p>
<p>Art. 6 c. 5</p>	<p><u>Amministrazione digitale</u> DigitPA mette a disposizione una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PA ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati al processo di pagamento. La stessa piattaforma è utilizzabile anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.</p>
<p>Art. 7</p>	<p><u>Interventi nel settore dell'energia</u> Viene ampliato, in misura significativa (da un "volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" a "un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro) il bacino dei destinatari dell'addizionale di 6,5 punti percentuali (Robin Hood Tax – anch'essa aumentata a 10,5) per quanti operano nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; – raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; – produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica (compresi i produttori mediante impiego prevalente di biomasse, di fonte solare-fotovoltaica o eolica), trasporto/ distribuzione del gas naturale. <p>LA NORMA STIMA CHE DALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA VERRANNO A REALIZZARSI MAGGIORI ENTRATE PER UN 1,8 MLD DI EURO PER L'ANNO 2012 E 900 MILIONI DI EURO PER GLI ANNI 2013 E 2014, CHE POTRANNO ESSERE IMPIEGATI FINO ALL'IMPORTO DEL 50% PER SGRAVARE I TAGLI AI BILANCI DEI MINISTERI</p>

Art. 8 c. 1/3	<p><u>Contrattazione collettiva</u> Viene enfatizzata la rilevanza dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale/territoriale, tanto sotto il profilo delle materie suscettibili di essere disciplinate con tale strumento, quanto dell'efficacia nei confronti di tutto il personale delle unità produttive.</p>
Art. 12	<p><u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u> Vengono introdotte norme penali per il contrasto dell'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.</p>
Art. 13 c. 1/3	<p><u>Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali</u> I redditi dei membri degli organi costituzionali (compresi i parlamentari) superiori a 90.000 e 150.000 € lordi annui sono assoggettati ad un contributo di solidarietà pari, rispettivamente, al 10 e 20% della parte eccedente i suddetti importi (l'importo è doppio rispetto a quanto previsto per i dipendenti pubblici/privati). Per i soli parlamentari, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione del 50% dell'indennità a carico di coloro che percepiscono <i>altronde</i> un reddito uguale o superiore al 15% della stessa indennità ed il suo adeguamento al tasso di partecipazione ai lavori parlamentari; - l'incompatibilità con qualsiasi altra carica pubblica elettiva, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del DL.
Art. 13 c. 1/4	<p><u>Accorpamento referendum</u> Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori avviene nella medesima data.</p>
Art. 14	<p><u>Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità</u> Vengono fissati i principi cui la legislazione regionale deve conformarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, da operarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DL con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso; - allineamento degli emolumenti previsti in favore dei consiglieri regionali all'indennità spettante ai membri del Parlamento; - istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
Art. 15	<p><u>Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori</u> A decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso all'entrata in vigore del DL, vengono soppresse le Province con popolazione pari/inferiore a 300.000 abitanti o con superficie complessiva pari/inferiore a 3.000 chilometri quadrati. I Comuni della circoscrizione chiedono l'annessione ad altra Provincia, da realizzarsi con legge dello Stato. In assenza di tale iniziativa, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni che possono attribuirle, anche in parte, agli stessi Comuni. DI CONSEGUENZA, CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DECRETO DEL MI, VENGONO SOPPRESSI I CORRISPONDENTI UTG; - DPCM, SU PROPOSTA DEL MINISTRO COMPETENTE DI CONCERTO CON IL MEF, SI PROCEDE ALLA REVISIONE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DELLE PA PRESENTI NELLE PROVINCE SOPPRESSE. <p>Viene fissato il divieto di istituire Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.</p>

	<p>A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province viene dimezzato il numero dei consiglieri/assessori provinciali.</p>
Art. 16	<p><u>Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni</u> A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del DL, nei Comuni con popolazione pari/inferiore a 1.000 abitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono soppressi Giunta/Consiglio comunale; - il Sindaco resta il solo organo di governo; - tutte le funzioni amministrative sono esercitate in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, mediante la costituzione dell'UNIONE MUNICIPALE, secondo i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> · la popolazione complessivamente residente deve essere pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale; · nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1000 abitanti, si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che costituiscono, con quelli contermini, unioni di comuni, ai sensi del TUEL, al fine di ridurre le spese complessive; · gli organi dell'unione municipale sono: <ul style="list-style-type: none"> · l'assemblea municipale, costituita dai sindaci dei comuni dell'unione citata; · il presidente dell'unione municipale (eletto, tra i sindaci, dall'assemblea municipale) al quale spettano le competenze del Sindaco · la giunta municipale, nominata dal Presidente dell'unione municipale fra i componenti l'assemblea municipale. <p>Il procedimento di prima costituzione è disciplinato con regolamento del governo da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL, con la previsione che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta al fine di provvedere alla convocazione dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.</p> <p>A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del DL, sono previste modifiche/contrazioni nella composizione degli organi e nel numero di consiglieri/assessori, in funzione della popolazione residente fino a 10.000 abitanti</p>
Art. 17	<p><u>Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro</u> Viene ridotto il numero dei componenti del CNEL.</p>
Art. 18	<p><u>Voli in classe economica</u> Si prevede l'utilizzo di aerei in classe economica per parlamentari, amministratori pubblici, dipendenti dello Stato e componenti di altri enti e organismi per spostamenti/missioni legate a ragioni di servizio.</p>